

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato

J. Derighetti

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.16
john.derighetti@ti.ch

Ai Municipi
del Cantone Ticino
per e-mail

Bellinzona

12 dicembre 2014



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20141212-13

Modifica articolo 14 Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI) (cfr. BU no. 058 del 12 dicembre 2014)

Signore e Signori Sindaci e Municipali,

La modifica dell'art. 14 RPI concretizza l'esito del Gruppo di lavoro incaricato di proporre una revisione parziale dei meccanismi perequativi, istituito dal Consiglio di Stato il 11 marzo 2014, e che ha rassegnato il suo rapporto in data 6 novembre 2014.

Nelle sue conclusioni, il Gruppo di lavoro ha rinunciato a proporre una revisione incisiva del sistema di perequazione intercomunale mettendo mano alla Legge, preferendo attendere prima la conclusione dei lavori di ridefinizione dei compiti, flussi e competenze tra i due livelli istituzionali (progetto "Ticino 2020"). Esso si è piuttosto chinato sulla possibilità di apportare correzioni attuabili in breve tempo, che potessero in qualche misura attenuare l'importo, molto cresciuto negli ultimi anni, del contributo di livellamento. La soluzione trovata è stata ritenuta sensata in quanto tendente a ridurre il contributo di livellamento laddove questo eccede i bisogni dei Comuni beneficiari.

Segnaliamo inoltre che la proposta di modifica è stata discussa e preavvisata dalla Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni nella sua seduta del 26 novembre 2014.

In concreto, le misure proposte inaspriscono le condizioni per l'effettuazione della ripresa sul contributo di livellamento, aumentandone l'importo ed il numero di comuni toccati:

- riducendo dal 13% al 9% l'aliquota massima di ammortamento consentita. Si ricorda che oggi l'ammortamento minimo complessivo imposto dalla Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) è pari al 5%, ma aumenterà all'8% dal 2017 e al 10% dal 2019. Per questo motivo l'aliquota massima di cui all'art. 14 RPI verrà portata all'11% nel 2019;
- escludendo dal calcolo della ripresa il settore dell'approvvigionamento idrico, in quanto opere che vengono ammortizzate con sistema. Ciò anche per tener conto di una parità di trattamento tra i comuni che gestiscono questo servizio tramite un'azienda municipalizzata e

quelli che l'hanno invece integrato nella contabilità del comune, e che in seguito a ciò potrebbero risultare avvantaggiati.

Si è inoltre approfittato per correggere la marginale: il rimando corretto è infatti all'art. 5 cpv. 3 della Legge, anziché al cpv. 2.

Di seguito il dettaglio della modifica dell'art. 14 cpv. 1 lett. b RPI in confronto con l'attuale versione.

ATTUALE	NUOVO
<p><u>Art. 14 cpv. 1 lett. b</u></p> <p><i>Criteria di ripresa (art. 5 cpv. 2 L)</i></p> <p>¹Per determinare la ripresa del contributo di livellamento di un dato anno, la Sezione enti locali in collaborazione con i comuni, analizza e se del caso corregge il risultato dell'esercizio prendendo in considerazione i seguenti elementi:</p> <p>b) l'entità degli ammortamenti contabilizzati, che non possono superare il 10% della sostanza ammortizzabile di inizio anno; a partire dai consuntivi 2010 tale limite è aumentato al 13%;</p>	<p><u>Art. 14 cpv. 1 lett. b</u></p> <p><i>Criteria di ripresa (art. 5 cpv. 3 L)</i></p> <p>¹Per determinare la ripresa del contributo di livellamento di un dato anno, la Sezione enti locali in collaborazione con i comuni, analizza e se del caso corregge il risultato dell'esercizio prendendo in considerazione i seguenti elementi:</p> <p>b) l'entità degli ammortamenti contabilizzati, che non possono superare il 9% della sostanza ammortizzabile di inizio anno; a partire dai consuntivi 2019 il limite è dell'11%. Nel calcolo non si tiene conto del valore delle opere di approvvigionamento idrico e dei relativi ammortamenti;</p>

La presente modifica viene pubblicata sul BU ed entra in vigore immediatamente alla sua crescita in giudicato.

La stessa potrà quindi essere applicata per il calcolo della ripresa del contributo di livellamento 2013, che sarà effettuato agli inizi del 2015.

Siamo certi della vostra attenzione su quanto precede e ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capoufficio della gestione finanziaria

J. Derghetti

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)